SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 febbraio 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità nazionale anticorruzione

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di Perinaldo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Perinaldo (Imperia);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Perinaldo (Imperia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosa Abussi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 2022

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Perinaldo (Imperia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 10 gennaio 2022, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Imperia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 12 gennaio 2022.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima, del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Perinaldo (Imperia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rosa Abussi, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Imperia.

Roma, 20 gennaio 2022

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

22A00893

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di Gravina in Puglia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Gravina in Puglia (Bari);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da tredici consiglieri su ventiquattro assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gravina in Puglia (Bari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rossana Riflesso è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 2022

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gravina in Puglia (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 e composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tredici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 12 gennaio 2022.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'alt 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 13 gennaio 2022.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gravina in Puglia (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Rossana Riflesso, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Bari.

Roma, 20 gennaio 2022

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

22A00894

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Ferdinando di Puglia (Barletta-Andria-Trani);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da dieci consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia (Barletta-Andria-Trani) è sciolto.

Art. 2.

II dott. Alberto Monno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 2022

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia (Barletta-Andria-Trani), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 12 gennaio 2022.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di due consiglieri dimissionari all'uopo delegati con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Barletta-Andria-Trani ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 12 gennaio 2022.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia (Barletta-Andria-Trani) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alberto Monno, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Barletta-Andria-Trani.

Roma, 20 gennaio 2022

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

22A00895

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 dicembre 2021.

Cofinanziamento nazionale dei programmi di attività a sostegno del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per il triennio 2018-2021, terza annualità 2021, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 24/2021).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed, in particolare, l'art. 29 che prevede un aiuto comunitario a favore dei programmi di attività triennali a sostegno del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, il cui importo, per l'Italia, è fissato in euro 35.991.000,00;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a sostegno del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

Visto l'art. 29, paragrafo 3, comma 1, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in base al quale il tasso di partecipazione del finanziamento comunitario per i predetti programmi varia dal 75 per cento al 50 per cento della spesa ammissibile, in relazione ai settori di attività di cui al paragrafo 1 di detto articolo;

Visto, altresì, l'art. 29, paragrafo 3, comma 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 che prevede, ad integrazione del finanziamento comunitario, un finanziamento complementare, a carico dello Stato membro, in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile esclusa dal finanziamento comunitario;

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 7143 del 12 dicembre 2017 che ha fissato la quota di partecipazione, a carico delle organizzazioni di operatori nel settore oleicolo, per la spesa ammissibile esclusa dal finanziamento comunitario;

Considerato che il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, ha provveduto ad assegnare, per il suddetto programma, con il decreto direttoriale I.G.R.U.E. n. 41/2019, la prima annualità 2019, per euro 8.790.690,37 e con il decreto direttoriale I.G.R.U.E. n. 30/2020, la seconda annualità 2020, per euro 8.997.818,73;

Vista la nota n. 0178953 del 20 aprile 2021, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a fronte di risorse comunitarie attivabili per l'annualità 2021 per i programmi di attività a sostegno del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, pari ad euro 36.068.143,93, chiede un cofinanziamento nazionale di euro 9.012.056,31 a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Considerato che il predetto importo di 36.068.143,93 euro risulta incrementato rispetto alla quota annuale fissata in 35.991.000,00 euro, per effetto della rinuncia di una organizzazione di produttori alla quota assegnata, riallocata dallo Stato membro ad incremento delle annualità 2020 e 2021;

Vista la nota d'integrazione n. 0224798 del 14 maggio 2021 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, comunica che, per triennio

2018 - 2021, sono stati approvati trentaquattro programmi di attività a sostegno del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola per un ammontare complessivo di euro 161.571.879,07 di cui euro 107.970.748,25 a carico dell'Unione europea;

Vista la nota di rettifica n. 0080102 del 26 novembre 2021 con la quale l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA specifica che i programmi realizzati, per la terza annualità, si sono ridotti da trentacinque, a trentadue per cause determinate da fusione, sospensione e revoca oltre al non riconoscimento del mantenimento dei requisiti minimi richiesti a favore di una organizzazione di produttori da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle regioni;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987 e che il predetto programma è stato censito sul Sistema finanziario I.G.R.U.E. con codice intervento: OLIODOLIVA2021;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione dell'1 dicembre 2021, tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'art. 263 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché del decreto-legge n. 105/2021 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore dei programmi di attività a sostegno del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, di cui all'art. 29 del regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio n. 1308/2013, per l'annualità 2021, è pari ad euro 9.012.056,31.

2. Le erogazioni, a valere sulla quota di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'AGEA.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'AGEA effettuano i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette all'I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2021

L'Ispettore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1775

22A00897

DECRETO 9 dicembre 2021.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del progetto «*Support Action for Asylum Sections of Immigration Offices and Border Police Offices* - S.A.A.S.» - HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0074, di cui all'assistenza emergenziale dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 516/2014 istitutivo del Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020. Richiesta di integrazione. (Decreto n. 25/2021).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli inter-

venti di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1, della legge n. 147/2013, che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio;

Visto, in particolare, l'art. 21 che prevede un sostegno finanziario da parte del suddetto strumento per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell'eventualità di una situazione di emergenza, come definita all'art. 2, lettera *k)* del medesimo regolamento;

Visto il *Grant agreement* HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0074 sottoscritto in data 24 ottobre 2018, tra la Commissione europea e il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, relativamente al progetto: «*Support action for asylum sections of immigration offices and border police offices* - S.A.A.S.» diretto allo svolgimento di attività di contrasto e gestione del fenomeno migratorio;

Considerato che detto progetto ha un costo complessivo di euro 11.949.974,00 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per il 90 per cento per un importo pari ad euro 10.754.976,60 e l'Italia per il restante 10 per cento pari ad euro 1.194.997,40;

Considerato che con il decreto direttoriale I.G.R.U.E., n. 26 del 24 aprile 2019, è stato assegnato per il progetto «*Support action for asylum sections of immigration offices and border police offices* - S.A.A.S.» l'importo complessivo di euro 2.888.513,40, di cui 1.194.997,40 a titolo di cofinanziamento nazionale ed euro 1.693.516,00 quale previsione di spesa per l'IVA;

Considerato che, la Commissione europea ha riconfermato l'efficacia dell'intervento che si sta realizzando attraverso il predetto progetto S.A.A.S., per questo motivo, ha attribuito maggiori risorse come previsto dall'emendamento n. 6 sottoscritto in data 21 dicembre 2020, aumentando il costo complessivo del progetto ad euro 14.649.614,79 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per il 90 per cento e l'Italia per il restante 10 per cento;

Considerato che per lo stesso progetto, è stato assegnato, successivamente, con il decreto direttoriale I.G.R.U.E. n. 6 del 4 maggio 2021, l'ulteriore integrazione dell'importo pari ad euro 269.964,08, a fronte dei contributi comunitari di euro 13.184.653,31, ed è stata prorogata la scadenza dei termini al 30 giugno 2021;

Considerato che il successivo emendamento n. 7 sottoscritto in data 30 giugno 2021, tra la Commissione europea ed il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, ha evidenziato, l'importante strategicità dell'intervento diretto ad assicurare il potenziamento operativo degli uffici immigrazione di tutte le questure italiane;

Considerato, inoltre, che il predetto emendamento n. 7 ha approvato altresì la rimodulazione delle percentuali di cofinanziamento del progetto «*Support action for asylum sections of immigration offices and border police offices* - S.A.A.S.» che si riducono dal 90 al 75,77 per cento, circa, per la quota comunitaria e che aumentano dal 10 al 24,23 per cento, circa, per la quota nazionale;

Considerato che l'ulteriore richiesta di cofinanziamento per il progetto S.A.A.S. deve essere attribuita al netto dell'importo già assegnato con i suindicati decreti direttoriali I.G.R.U.E. n. 26/2019 per euro 1.194.997,40, per la sola parte afferente il cofinanziamento nazionale e n. 6/2021, per un importo pari ad euro 269.964,08;

Considerato che l'emendamento 7 ha previsto, per il predetto progetto S.A.A.S. l'aumento del costo complessivo per un nuovo importo pari ad euro 17.401.370,17, di cui euro 13.184.653,31 a titolo di cofinanziamento comunitario, oltre alla proroga dei termini di scadenza al 31 dicembre 2021, e che l'intervento sul sistema finanziario I.G.R.U.E. è censito con codice: 2018PSAGGSEC021;

Vista la nota n. 0056167 del 30 luglio 2021, integrata dalla nota n. 0065338 del 14 settembre 2021, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assicurare l'integrazione dell'ulteriore onere a carico dell'Italia, pari ad euro 4.216.716,86;

Considerato che la richiesta di integrazione del cofinanziamento nazionale, al Fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987, è pari ad euro 4.216.716,86, che per effetto delle assegnazioni già effettuate e precedentemente elencate, si riduce ad euro 2.751.755,38;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione dell'1 dicembre 2021, tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'art. 263 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché del decreto-legge n. 105/2021 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per il progetto «*Support action for asylum sections of immigration offices and border police offices* - S.A.A.S.» -HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0074, a titolarità del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, è integrato dell'importo di euro 2.751.755,38.

2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 2.751.755,38 nella contabilità speciale 5968 aperta in favore del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero medesimo e in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse dell'Unione europea all'articolo I.4 del citato *Grant agreement* HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0074, secondo le seguenti modalità:

un prefinanziamento di euro 2.201.404,30 pari all'80 per cento dell'importo a proprio carico;

una quota, a titolo di saldo finale, a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo spettante.

3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti europei e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa europea e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine degli interventi il medesimo Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2021

L'Ispettore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1788

22A00898

DECRETO 9 dicembre 2021.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma operativo che beneficia del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020 di cui al regolamento UE n. 508/2014. Integrazione annualità 2020. (Decreto n. 27/2021).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 ed il relativo monitoraggio;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in base al quale «Al fine di accelerare e semplificare l'*iter* dei pagamenti riguardanti gli interven-

ti cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione titolare degli interventi stessi»;

Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visti gli articoli 20, 21 e 22 del suddetto regolamento (UE) n. 1303/2013 concernenti la riserva di efficacia dell'attuazione pari al 6% delle risorse destinate al FESR e al FSE per l'obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, in forza dei quali nel 2019 l'importo della riserva sarà definitivamente assegnata dalla Commissione mediante apposita decisione, adottata a seguito della verifica di efficacia, ai programmi e priorità che avranno conseguito i propri *target* intermedi;

Visto il regolamento (UE) n. 508 del 15 maggio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1155/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 711/2014 della Commissione europea del 14 luglio 2014 con il quale è stato approvato il modello per i programmi operativi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 3781 dell'11 giugno 2014 che, nel recare, all'allegato 1, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per il periodo di programmazione 2014/2020, assegna all'Italia un ammontare complessivo di risorse FEAMP pari ad euro 537.262.559,00;

Visto l'accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in Italia adottato con decisione della Commissione europea n. 8021 final del 29 ottobre 2014;

Visti i commi 240 e 241 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) i quali, nel recare la disciplina dei criteri di cofinanziamento dei programmi europei 2014-2020, prevedono che, nei programmi operativi a titolarità delle regioni e delle provincie autonome, il 70 per cento della quota nazionale pubblica fa carico alle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, e che la restante quota fa carico ai bilanci delle regioni e province autonome, mentre per gli interventi a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato il 100 per cento della quota nazionale pubblica fa carico al predetto Fondo di rotazione;

Vista la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei, per il periodo di programmazione 2014-2020, ivi compresi quelli finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e relativo monitoraggio, previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C (2015) 8452 del 25 novembre 2015, con la quale è stato approvato il «programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020» per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia, il cui piano finanziario prevede un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari ad euro 537.262.559,00 (di cui euro 32.235.754,00 a titolo di riserva di efficacia) e un corrispondente contributo nazionale pari, complessivamente, ad euro 440.845.123,00 (di cui euro 26.395.614,00 a titolo di riserva di efficacia);

Vista l'intesa sancita in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in data 17 dicembre 2015 - repertorio atti n. 224/CSR, sulla ripartizione percentuale delle risorse finanziarie di quota comunitaria del programma operativo FEAMP 2014-2020 tra lo Stato, le regioni e le province autonome, per le priorità 1, 2, 4 e 5, e per l'assistenza tecnica, con la previsione della misura del 32,88 per cento a favore delle misure gestite dallo Stato e del 67,12 per cento a favore delle misure a gestione regionale o provinciale;

Vista l'intesa sancita in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in data 9 giugno 2016 - repertorio atti n. 102/CSR, sull'accordo multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nell'ambito del programma operativo FEAMP 2014 - 2020;

Vista la successiva decisione della Commissione europea C (2018) 6576 *final* dell'11 ottobre 2018, che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, il cui piano finanziario rimodulato prevede un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari ad euro 537.262.559,00 (di cui euro 32.235.754,00 a titolo di riserva di efficacia) e un corrispondente contributo nazionale pari, complessivamente, ad euro 442.234.011,64 (di cui euro 26.492.668,00 a titolo di riserva di efficacia);
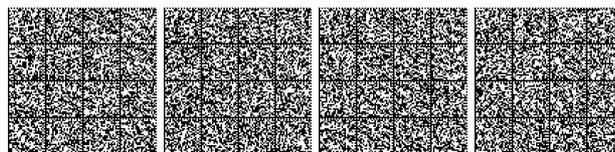
Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, si è già provveduto con i decreti direttoriali I.G.R.U.E. n. 58/2016, n. 49/2017 e n. 37/2018 all'assegnazione delle annualità 2015 e 2016, 2017 e 2018;

Considerato che la suddetta decisione C (2018) 6576 final dell'11 ottobre 2018 ha rimodulato gli importi già attribuiti con i predetti decreti n. 58/2016, n. 49/2017 e n. 37/2018, si è provveduto ad assegnare con il decreto n. 6/2019 l'annualità 2019 ed a rimodulare, con il decreto n. 7/2019, il cofinanziamento della quota nazionale a carico del Fondo di rotazione per le annualità 2015 e 2016, 2017 e 2018;

Considerato che sulla base di tale rimodulazione, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso apposita tabella con l'evidenza dell'importo complessivo del contributo nazionale, a carico del Fondo di rotazione, sia al lordo che al netto della riserva di efficacia, ammontante, per l'annualità 2020 ad euro 53.695.710,47 (lordo r. e.) e ad euro 50.505.355,33 (netto r. e.), nonché la ripartizione, per annualità e per priorità di tali importi;

Considerato che la modifica del programma operativo FEAMP 2014 - 2020, proposta in data 8 ottobre 2019 ed approvata con decisione di esecuzione della Commissione europea (C 2020) 128 final del 13 gennaio 2020, non ha inciso sulla quota di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione, ma ha variato, per l'annualità 2020, l'articolazione delle risorse finanziarie nazionali tra le 6 priorità del predetto programma operativo;

Considerato che con il decreto direttoriale I.G.R.U.E. n. 16/2020 si è provveduto ad assegnare la predetta annualità 2020 per un importo pari ad euro 50.505.355,33 al netto della riserva di efficacia;

Vista la successiva decisione della Commissione europea C (2021) 6481 final del 31 agosto 2021, che modifica la decisione della Commissione europea C(2020) 128 *final* del 13 gennaio 2020, il cui piano finanziario rimodulato prevede un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari ad euro 537.262.559,00 (di cui euro 32.235.754,00 a titolo di riserva di efficacia) e un corrispondente contributo nazionale pari, complessivamente, ad euro 442.234.011,64 (di cui euro 26.413.196,00 a titolo di riserva di efficacia) oltre all'aumento della quota a carico del Fondo di rotazione al netto della riserva di efficacia che diventa pari ad euro 335.046.723,11 a fronte dell'importo di euro 334.982.628,58 previsto nella predetta decisione del 13 gennaio 2020;

Vista la nota n. 0532043 del 14 ottobre 2021 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - Pemac IV, con la quale si richiede per il programma operativo FEAMP 2014 - 2020 l'integrazione dell'importo pari ad euro 64.094,52 che rappresenta la differenza tra l'importo di euro 50.505.355,33 al netto della riserva di efficacia già assegnato con il predetto decreto direttoriale I.G.R.U.E. n. 16/2020 ed il nuovo importo rimodulato ai sensi della decisione 6481 del 2021 che ha previsto, per la stessa annualità 2020, l'aumento dell'importo ad euro 50.569.449,85 al netto della riserva di efficacia;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione dell'1 dicembre 2021, tenutasi in modalità di videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell' art. 263 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come prorogato dal decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, art. 1;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma operativo che beneficia del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020, è integrato, per l'annualità 2020, dell'importo di euro 64.094,52 al netto della riserva di efficacia di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 1303/2013 richiamati in premessa.

2. Il Fondo di rotazione procede all'erogazione delle risorse sulla base delle domande di pagamento inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura Pemac IV.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, per le misure di rispettiva competenza, effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - Pemac IV comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2021

L'Ispettore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 25

22A00899

DECRETO 9 dicembre 2021.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del progetto «*Linguistic alphabetisation and access to education for unaccompanied foreign minors* ALI - MSNA II» - HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0094, di cui all'assistenza emergenziale dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 516/2014 istitutivo del Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020. (Decreto n. 28/2021).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio;

Visto, in particolare, l'art. 21 che prevede un sostegno finanziario da parte del suddetto strumento per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell'eventualità di una situazione di emergenza, come definita all'art. 2, lettera *k)* del medesimo regolamento;

Visto il *Grant agreement* HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0094 sottoscritto in data 9 dicembre 2020 tra la Commissione europea e il Ministero dell'istruzione - Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico, relativamente al progetto: «*Linguistic alphabetisation and access to education for unaccompanied foreign minors* ALI - MSNA II», diretto a fornire la formazione linguistica di base ai minori stranieri non accompagnati accolti in Italia;

Visto l'emendamento n. 1 del 27 settembre 2021, con il quale la Commissione europea accorda la proroga dei termini di scadenza del predetto *Grant agreement* al 30 giugno 2022, come richiesto dal Ministero dell'istruzione - Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico;

Considerato che detto progetto ha un costo complessivo di euro 4.770.222,64 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per il 90 per cento e l'Italia per il restante 10 per cento pari ad euro 477.022,26 e che sul sistema finanziario I.G.R.U.E. l'intervento è censito con codice intervento: ISTRUZIONEAMIF;

Vista la nota n. 0002393 del 21 ottobre 2021, con la quale il suddetto Ministero richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assicurare il finanziamento dell'onere a carico dell'Italia, pari ad euro 877.491,58 (IVA inclusa, ammontante ad euro 400.469,32) a fronte dei contributi comunitari pari ad euro 4.293.200,38;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione dell'1 dicembre 2021, tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'art. 263 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché del decreto-legge 105/2021 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il progetto «*Linguistic alphabetisation and access to education for unaccompanied foreign minors* ALI - MSNA II» - HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0094, a titolarità del Ministero dell'istruzione - Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico, è pari complessivamente ad euro 877.491,58.
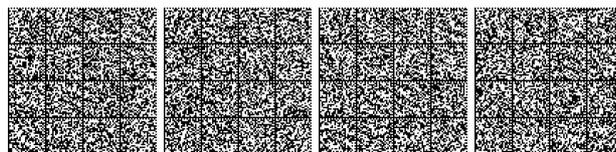
2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 877.491,58 nella contabilità speciale 5843 aperta in favore del Ministero dell'istruzione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia e la scuola digitale, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero medesimo e in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse dell'Unione europea all'articolo I.5.2 del citato *Grant agreement* HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0094, secondo le seguenti modalità:

un prefinanziamento di euro 701.993,26 pari all'80 per cento dell'importo a proprio carico;

una quota, a titolo di saldo finale, a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo spettante.

3. Il Ministero dell'istruzione - Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico, effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti europei e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa europea e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine degli interventi il medesimo Ministero, trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2021

L'Ispettore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 18

22A00900

DECRETO 9 dicembre 2021.

Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE19 GIE/IT/000311 «*Foliage - Life*», di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 29/2021).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 1293/2013, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) e che prevede obiettivi specifici nell'ambito delle tre componenti: LIFE Natura e biodiversità; LIFE Politica e governanza ambientali; LIFE Informazione e comunicazione ed abroga il regolamento CE n. 614/2007;

Visto il *Grant Agreement* n. Life 19 GIE/IT/000311 *Life Foliage* per la realizzazione di un apposito progetto, stipulato il 29 luglio 2020 tra il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) beneficiario incaricato del coordinamento e tra gli altri, l'Arma dei carabinieri - Comando unità forestali, ambientali ed agroalimentari (CUFA) *partner* dell'intervento, il cui costo complessivo è pari ad euro 1.246.805,00;
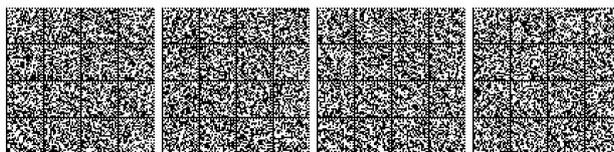
Considerato che detto progetto per la parte di competenza CUFA ha un costo complessivo di euro 129.230,00 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per euro 63.730,00 e l'Italia per la restante quota di euro 65.500,00 e che è stato censito sul Sistema Finanziario Igrue, codice *LIFEFOLIAGE*;

Vista la nota del Comando generale dell'Arma dei carabinieri n. 107/1-1-1 2021, che, a fronte di contributi comunitari pari ad euro 63.730,00, ha richiesto l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per euro 65.500,00, a copertura della quota nazionale pubblica del suddetto progetto approvato;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 1° dicembre 2021, tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'art. 263 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché del decreto-legge n. 105/2021 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto Life 19 GIE/IT/000311 *life Foliage*, che ha durata di quarantaquattro mesi, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di euro 65.500,00 al CUFA.

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal CUFA, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all'art. I.4 del citato *Grant Agreement* n. Life 19 GIE/IT/000311 *Life Foliage*, secondo le seguenti modalità:

un primo prefinanziamento di euro 26.200,00 pari al 40 per cento dell'importo a proprio carico;

un secondo prefinanziamento di euro 26.200,00 pari al 40 per cento dell'importo a proprio carico;

una quota a titolo di saldo finale a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante.

3. L'Arma dei carabinieri - Comando generale effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. L'Arma dei carabinieri - Comando generale comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, l'Arma dei carabinieri - Comando generale si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento L'Arma dei carabinieri - Comando generale trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2021

L'Ispettore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1805

22A00901

DECRETO 2 febbraio 2022.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria nella giornata del 18 gennaio 2022.

IL DIRETTORE
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2021, recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 4, paragrafo 7, in materia di attribuzione di competenze alla Direzione della giustizia tributaria;

Visto il messaggio di posta elettronica del 17 gennaio 2022, con il quale la direttrice dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, ha comunicato il mancato funzionamento della medesima Commissione, nella giornata del 18 gennaio 2022, per necessaria urgente sanificazione dei locali;

Visto il messaggio di posta elettronica del 19 gennaio 2022, con il quale la direttrice dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, ha comunicato la ripresa dell'ordinaria operatività nella giornata del 19 gennaio 2022;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi istituzionali di competenza della citata Commissione tributaria, nella giornata del 18 gennaio 2022, per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la Regione Calabria, che con la nota prot. n. 46/2022 datata 1° febbraio 2022, ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento in argomento;

Decreta:

è accertato il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria nella giornata del 18 gennaio 2022.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2022

Il direttore: SIRIANNI

22A00933

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 novembre 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «ReCROP» nell'ambito del programma PRIMA Call 2020. (Decreto n. 16788/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2 lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui

al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.»;

Dato atto che tutte le prescritte istruttorie saranno contestualmente attivate ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 (avviamento delle procedure per la nomina dell'ETS e per l'incarico delle valutazioni economico-finanziarie al soggetto convenzionato);

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1104 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto interministeriale n. 64 dell'8 maggio 2020 registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2020 reg. n. 1420 che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2020;

Visto il d.d. n. 563 del 1° marzo 2021 reg. UCB n. 339 del 17 marzo 2021, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245 (Azione 004) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2020, dell'importo complessivo di euro 8.220.456,00, di cui euro 6.700.000,00 destinati al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;

Vista l'iniziativa europea *ex* art. 185 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea PRIMA «*Partnership for research and innovation in the mediterranean area*», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;

Visto il bando transnazionale lanciato da PRIMA Section2 - Multi-topic 2020 (*Partnership for research and innovation in the mediterranean area*) Call 2020, pubblicato in data 11 febbraio 2020 con scadenza il 13 maggio 2020 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla Call 2020 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa pari ad euro 7.000.000,00, come da lettera di impegno n. 1660 del 4 febbraio 2020;

Considerato che per il bando «PRIMA Section2 - Multi-topic 2020 (*Partnership for research and innovation in the mediterranean area*) Call 2020» è stato emanato l'avviso integrativo n. 584 del 7 maggio 2020;

Vista la decisione finale del *Funding Agencies* svoltosi in videoconferenza in data 18 dicembre 2020 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «ReCROP - *Bioinocula and CROPping systems: an integrated biotechnological approach for improving crop yield, biodiversity and REsilience of Mediterranean agro-ecosystems*» avente come obiettivo quello di contribuire allo sviluppo di sistemi di produzione agricola sostenibile attraverso l'uso di pratiche agronomiche innovative, come l'uso di «*bio-inocula and intercropping*» e con un costo complessivo pari a euro 286.000,00;

Vista la nota prot. MUR n. 1793 del 4 febbraio 2021, a firma dello scrivente in qualità di dirigente *pro tempore* dell'Ufficio VIII della Direzione generale della ricerca,
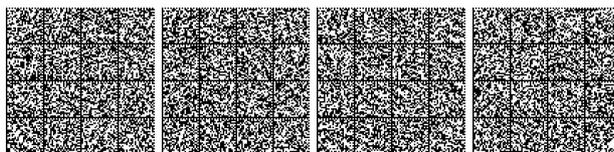
con la quale si comunicavano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «ReCROP»;

Vista la nota di aggiornamento prot. MUR n. 5491 del 9 aprile 2021, a firma dello scrivente in qualità di dirigente *pro tempore* dell'Ufficio VIII, con la quale si comunica la nuova assegnazione dei progetti, considerate le disponibilità finanziarie sui capitoli di spesa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «ReCROP» figura il seguente proponente italiano: CNR - Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri;

Visto il *Consortium Agreement* definito tra i partecipanti al progetto «ReCROP» sottoscritto in data 1° giugno 2021;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA COR n. 6557754 del 18 novembre 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 14686042 del 17 novembre 2021;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la DSAN in data 31 agosto 2021 con la quale il legale rappresentante del CNR - IRET dichiara che la data di avvio delle attività progettuali è stata fissata al 1° giugno 2021, in accordo con il partenariato internazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «ReCROP» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° giugno 2021 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 200.200,00 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2020, cap. 7245, di cui al decreto ministeriale n. 64 dell'8 maggio 2020 registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2020 reg. n. 1420.
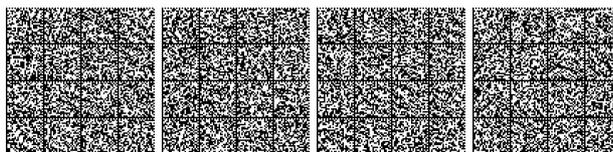
2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2021

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 3029

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

22A00953
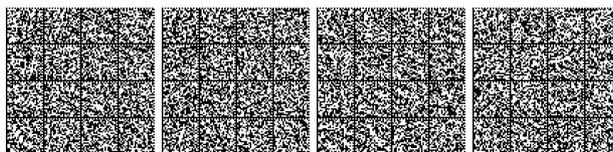
MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 23 dicembre 2021.

Dismissione di porzione del sedime dell'aeroporto militare di Bari Palese per esigenze dell'ENAC.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni e, in particolare, il terzo comma dell'art. 693 il quale prevede che i beni del demanio militare aeronautico, non più funzionali ai fini militari e da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al demanio aeronautico civile per l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC e il successivo affidamento in concessione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante l'istituzione dell'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC) e, in particolare, l'art. 8, comma 2, il quale prevede che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), di concerto con il Ministro del tesoro e delle finanze (oggi Ministero dell'economia e delle finanze), vengono assegnati all'ENAC, in uso gratuito, i beni del demanio aeroportuale per il successivo affidamento dei beni medesimi ai gestori aeroportuali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni, concernente le norme di revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;

Visti il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il Codice dell'ordinamento militare, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;

Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile e delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e in particolare, l'art. 1, comma 3, il quale prevede che al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 25 gennaio 2008, recante atto di indirizzo relativo agli aeroporti militari a doppio uso militare-civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - 7 marzo 2008, n. 57;

Ravvisata la necessità di dare applicazione al disposto del citato terzo comma dell'art. 693 del codice della navigazione, con l'individuazione dei beni del demanio militare aeronautico non più funzionali ai fini militari da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo;

Ravvisata la necessità di dare contestuale attuazione al disposto del richiamato art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 250 del 1997, ai fini del contemporaneo trasferimento al demanio aeronautico civile per l'assegnazione gratuita all'ENAC e il successivo affidamento in concessione dei beni del demanio aeronautico militare individuati ai sensi del richiamato art. 693, terzo comma, del codice della navigazione, per mantenere la necessaria continuità della gestione del traffico civile aeroportuale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il bene del demanio militare aeronautico, aliquota del sedime del Quartier generale del Comando Scuole/III Regione Aerea di Bari, meglio identificato nella scheda tecnica e nei relativi elaborati grafici - che costituiscono parte integrante del presente decreto - dichiarato non più funzionale ai fini militari, è destinato all'aviazione civile, in quanto strumentale all'attività del trasporto aereo civile, con trasferimento al demanio aeronautico civile (Demanio pubblico dello Stato - Ramo aeroportuale c.f. 97905260580), ai sensi dell'art. 693, comma 3, del Codice della navigazione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data del presente decreto.

2. Il bene trasferito ai sensi del comma 1, è assegnato, contestualmente, in uso gratuito all'ENAC, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
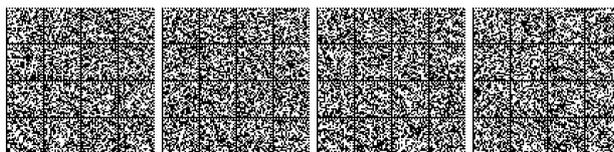
Il presente decreto sarà comunicato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2021

Il Ministro della difesa
GUERINI

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
GIOVANNINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 258

22A00934

DECRETO 28 gennaio 2022.

Approvazione del nuovo statuto della società «Difesa Servizi S.p.a.».

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 535 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il quale prevede la costituzione della società per azioni denominata «Difesa Servizi S.p.a.», ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, in particolare, i commi 5 e 7 che dispongono, rispettivamente, che lo statuto disciplinante il funzionamento interno della società sia approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e che le successive modifiche siano deliberate a norma del codice civile ed entrino in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e che la pubblicazione del decreto di approvazione dello statuto nella *Gazzetta Ufficiale* tenga luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

È approvato lo statuto della società «Difesa Servizi S.p.a.», allegato al presente decreto.

Roma, 28 gennaio 2022

Il Ministro della difesa
GUERINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

ALLEGATO

TITOLO I

DENOMINAZIONE E DURATA DELLA SOCIETÀ

Art. 1.

Costituzione e denominazione

1. La società per azioni denominata «Difesa Servizi S.p.a.», di seguito denominata società, con socio unico il Ministero della difesa, è costituita ai sensi dell'art. 535, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e svolge come organo *in house* la sua attività prevalente in favore del Ministero della difesa, anche come soggetto giuridico di diritto privato di cui all'art. 29, comma 1, lettera *b)* della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Il presente statuto è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Le successive modifiche sono deliberate dall'assemblea ed entrano in vigore a seguito della loro approvazione con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

Sede sociale

1. La società ha sede in Roma. Su proposta del consiglio di amministrazione, l'assemblea adotta le determinazioni concernenti l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, succursali, filiali, uffici di rappresentanza e di ogni altra unità operativa, sia in Italia che all'estero.

2. Il domicilio del socio, degli amministratori e dei sindaci, per quel che concerne i rapporti con la società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge all'indirizzo risultante dai libri sociali.

Art. 3.

Durata della società

1. La società è a tempo indeterminato e può essere sciolta per legge o per le altre cause previste dal codice civile.

TITOLO II

OGGETTO E FINALITÀ DELLA SOCIETÀ

Art. 4.

Oggetto e finalità

1. La società è strumento organizzativo del Ministero della difesa ed esercita l'attività societaria in maniera prevalente in favore di quest'ultimo.

2. La società ha per oggetto la valorizzazione e la gestione economica, anche in qualità di concessionario o affidatario, dei beni, anche immateriali, e servizi derivanti dalle attività istituzionali del Dicastero che non siano direttamente correlate alle attività operative delle Forze armate.

3. La società dovrà effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati dal Dicastero e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Nei limiti stabiliti dalla legge, la società esercita le seguenti attività:

a) valorizzazione e gestione economica, esclusa l'alienazione, degli immobili e dei beni patrimoniali per i quali sia stato conferito apposito incarico, ivi incluse la valorizzazione ambientale di cui all'art. 355 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari di cui all'art. 211, commi 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sia come soggetto attuatore, sia instaurando e sviluppando rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e con gli enti locali, tramite accordi o convenzioni, nonché con altri soggetti pubblici e privati, anche promuovendo, a tal fine, l'attivazione di politiche di attrazione e di promozione degli investimenti;

a-*bis*) supporto tecnico, professionale e amministrativo in favore del Ministero della difesa o dell'Agenzia del demanio (qualora incaricata dal predetto Dicastero), nelle ipotesi di dismissione di immobili militari;

b) promozione, sostegno e fatturazione delle attività e dei servizi resi dal Dicastero a terzi nei settori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quello sanitario, meteorologico, geo-cartografico, della formazione, dell'addestramento, della specializzazione professionale, del servizio aereo e navale, della fotoriproduzione aerea e satellitare, della manutenzione di mezzi e materiali, del temporaneo e/o parziale utilizzo a titolo oneroso dei poligoni e delle infrastrutture a soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, anche mediante la stipula di apposite convenzioni o accordi;

c) promozione, gestione economica e fatturazione delle attività, dei servizi e delle prestazioni di carattere tecnico o strumentale, anche connesse all'attività industriale e produttiva del Dicastero, per le quali sia stato conferito apposito incarico, da cedersi a titolo oneroso a soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri;

d) promozione e gestione economica delle attività e dei servizi resi, da e per il Dicastero, anche d'intesa con l'industria nazionale, in materia di cooperazione internazionale, inclusa la partecipazione a iniziative di partenariato o ad accordi comunque denominati, con esclusione di strumenti finanziari e di rapporti societari, nonché la registrazione di brevetti o altre forme di privativa industriale comunque denominate, in attuazione di contratti e intese stipulate con terzi dal Ministero della difesa o dalla stessa società;

e) promozione, detenzione e gestione economica di brevetti e di ogni altra forma di privativa industriale e intellettuale, dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con possibilità della loro concessione in uso temporaneo a terzi, a titolo oneroso;

f) promozione e gestione economica dell'immagine delle Forze armate e della realtà militare, da realizzare direttamente o tramite terzi, mediante lo sviluppo dei più ampi sistemi di comunicazione, compresi nei settori dell'editoria, della radio telediffusione, della multimedialità e, più in generale, nel sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, lettera *g)*, della legge 3 maggio 2004, n. 112;

g) gestione economica delle concessioni in uso temporaneo, a titolo oneroso, dei mezzi e dei materiali prodotti dall'industria nazionale e acquisiti dalle Forze armate per effettuare prove dimostrative, in Italia e all'estero, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808;

h) promozione di servizi e attività destinati al personale militare e civile del Dicastero, mediante la stipula di accordi e convenzioni, senza oneri di spesa, con altri soggetti pubblici o privati;

i) con le sole risorse economiche risultanti dall'utile di esercizio, possibilità di acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, individuati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, compreso il pagamento di spese ricorrenti derivanti da contratti stipulati dall'amministrazione;

j) centrale di committenza, ai sensi dell'art. 37 del codice dei contratti pubblici, per l'acquisizione di servizi e forniture, non direttamente correlati all'attività operativa delle Forze armate, anche in favore di altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate, senza l'assunzione diretta di impegni di spesa, che rimangono nella competenza esclusiva dei centri di responsabilità amministrativa delle singole amministrazioni;

k) gestione economica di forme di collaborazione e partenariato, con esclusione di strumenti finanziari e di rapporti societari, con soggetti pubblici o privati, anche mediante la stipula di contratti di sponsorizzazione, ai sensi dell'art. 19 del codice dei contratti pubblici, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate.

4. Per il perseguimento del suo oggetto, la Società, con riguardo alla gestione economica dei beni immobili può svolgere le seguenti attività:

a) attività di progettazione, redazione di studi e piani di fattibilità, anche sotto il profilo dell'impatto ambientale;

b) ideazione, promozione e realizzazione di iniziative e interventi di recupero, valorizzazione, riqualificazione ambientale, gestione e sviluppo integrato di beni immobili ad essa affidati in gestione, ivi inclusa la definizione dei contenuti e delle modalità economiche e operative degli interventi, nonché le relative operazioni di *marketing* e comunicazione;

c) svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, quale soggetto produttore e utilizzatore ai sensi dell'art. 355 del decreto legislativo n. 66 del 2010;

d) amministrazione, vigilanza e tutela dei beni affidati in gestione, manutenzione, ristrutturazione e utilizzazione degli stessi.

5. La società può, altresì, svolgere le medesime attività e servizi su richiesta o proposta di altri enti pubblici e di organismi di diritto pubblico, nonché di enti *no-profit* e di soggetti privati, nazionali ed esteri, compatibilmente con i limiti di cui all'art. 1.

6. Le prestazioni in favore dei soggetti di cui al comma 3 possono essere svolte solo previa autorizzazione del Ministero della difesa, nei casi cui sussista l'interesse dell'amministrazione, e sono definite con apposite convenzioni.

TITOLO III

POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Art. 5.

Vigilanza e indirizzo strategico

1. La società è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa e opera secondo gli indirizzi, gli obiettivi strategici e i programmi stabiliti, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. La società opera in forza di specifico contratto di servizio approvato dal Ministro della difesa, sulla base del quale sono regolati i reciproci rapporti, ivi compresi quelli concernenti l'assegnazione di personale militare e civile, ai sensi dell'art. 535, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Le specifiche convenzioni stipulate per l'attuazione del contratto di servizio sono approvate dal Ministro della difesa, sentiti il Capo di stato maggiore della difesa o il Segretario generale della difesa, in relazione alle rispettive competenze.

Art. 6.

Poteri di controllo e di monitoraggio

1. In analogia a quanto avviene per il controllo dei propri organi, il Ministro della difesa effettua sulla società il controllo strategico, di bilancio preventivo e consuntivo, nonché controlli continuativi sull'attività tecnico-amministrativa attraverso le strutture dell'amministrazione in relazione alle specifiche competenze. Il Ministro della difesa esercita, altresì, il proprio controllo sulle decisioni significative della società mediante i poteri conferiti all'assemblea dall'art. 14.

2. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i dati della società relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, per finalità di monitoraggio dei conti pubblici.

TITOLO IV

CAPITALE SOCIALE - SOCI - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 7.

Capitale sociale

1. Il capitale sociale, interamente versato, è pari a euro 1.000.000,00 ed è diviso in azioni mille azioni ordinarie dal valore nominale di euro 1.000,00 cadauna.

Art. 8.

Socio unico

1. La società si configura come società per azioni a capitale interamente sottoscritto dal Ministero della difesa che esercita i diritti dell'azionista e, pertanto, non è consentita la partecipazione diretta di capitali privati.

Art. 9.

Aumenti di capitale

1. Il capitale sociale può essere aumentato con decreto del Ministro della difesa, previa delibera dell'assemblea straordinaria.

Art. 10.

Azioni

1. Non possono emettersi categorie di azioni diverse da quelle ordinarie.

2. Le azioni non possono essere cedute né possono formare oggetto di qualsivoglia diritto a favore di terzi.

3. Le azioni della società non possono essere quotate né alla Borsa valori né al mercato ristretto.

Art. 11.

Patrimoni destinati a uno specifico affare

1. La società può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali è destinato in via esclusiva a uno specifico affare. A tal fine il consiglio di amministrazione adotta apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 2447-*ter* del codice civile, che è sottoposta all'approvazione dell'assemblea che costituisce condizione di efficacia della delibera stessa. Tale deliberazione deve prevedere una responsabilità limitata della società al solo patrimonio destinato.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è depositata e iscritta ai sensi dell'art. 2436 del codice civile.

3. Con riferimento a ciascun patrimonio destinato a uno specifico affare, la Società tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile.

4. La società può, in via esclusiva, destinare al soddisfacimento dei diritti di soggetti finanziatori di uno specifico affare i proventi dell'affare stesso, ai sensi dell'art. 2447-*decies* del codice civile.

TITOLO V

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 12.

Organi

1. Sono organi della società:

a) l'assemblea;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio sindacale.

Art. 13.

Assemblea

1. Il socio unico esercita i poteri dell'assemblea. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

2. La convocazione dell'assemblea, deliberata dal consiglio di amministrazione, è effettuata, a cura del presidente del consiglio di amministrazione e in mancanza dal vice presidente, previsto esclusivamente per la sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare.

3. L'avviso di convocazione deve essere comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. In casi straordinari di urgenza, il predetto termine di otto giorni è ridotto a un giorno.

4. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal vice presidente e della seduta è redatto verbale da un segretario designato dall'assemblea.

5. Spetta al presidente constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, o notaio, che ne cura la trascrizione su apposito libro dei verbali delle assemblee.

6. Per la validità della costituzione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e per la validità delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

7. Quando richiesto dalla legge e in ogni altro caso ritenuto opportuno, il verbale è redatto da notaio.

8. Per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea non viene corrisposto alcun gettone di presenza.

Art. 14.

Materie riservate all'assemblea

1. L'assemblea ordinaria, oltre alle attribuzioni di legge, svolge le seguenti funzioni:

a) nomina, alle successive scadenze delle nomine disposte con il decreto di approvazione del presente statuto, i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, ivi inclusi i presidenti. Tali nomine entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 535, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Qualora i membri del consiglio di amministrazione cessino dalla carica, la loro sostituzione avviene con le citate modalità fino alla scadenza del mandato originario. Con la medesima procedura i singoli amministratori, nonché l'intero consiglio di amministrazione possono essere in qualsiasi momento revocati, per giusta causa. Due sindaci, uno effettivo, con funzioni di presidente, e un supplente, sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, mentre gli altri sono scelti fra gli esperti e i professionisti iscritti nel registro di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

b) stabilisce il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione, nella pedissequa osservanza delle vigenti normative di settore; e determina, altresì, l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;

c) stabilisce il compenso del presidente e dei membri del collegio sindacale, ai sensi della tariffa professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

d) autorizza le operazioni societarie i cui importi superino il limite di spesa assegnato al consiglio di amministrazione, stabilito di volta in volta dall'assemblea, senza che ciò costituisca deroga all'esclusività del potere gestorio in capo allo stesso;

e) approva la struttura organizzativa della società e la relativa pianta organica;

f) fornisce l'assenso sulle nomine dei dirigenti della società, in conformità al parere del Ministro della difesa, ai sensi dell'art. 535, comma 6, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

g) approva il bilancio di esercizio.

Art. 15.

Nomina, composizione, durata del consiglio di amministrazione

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, tratti anche tra gli appartenenti all'amministrazione della difesa e alle Forze armate in servizio permanente, nominati con le modalità di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a)*.

La nomina degli amministratori è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti dell'organo di amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore. La società, assicura, anche in caso di sostituzione, il rispetto della composizione del consiglio di amministrazione come sopra indicata per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251.

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Gli amministratori sono rieleggibili.

3. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di entrambi i requisiti di seguito specificati. In particolare:

a) i consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità, competenza e onorabilità tra persone che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) siano iscritte da almeno tre anni in albi professionali, riguardanti settori giuridici, economici e tecnici, attinenti l'oggetto della Società;

2) siano professori universitari di ruolo, da almeno tre anni, in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa;

3) abbiano esercitato per almeno tre anni funzioni che comportino la gestione di risorse economico-finanziarie, presso pubbliche amministrazioni o soggetti pubblici e privati, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero pubbliche amministrazioni o soggetti pubblici e privati che non hanno attinenza con i predetti settori.

b) l'amministratore cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'art. 2381, comma 2, del codice civile, attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione, può rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratore in società controllate o collegate. Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.

4. In caso di assenza o di impedimento del presidente del consiglio di amministrazione, le relative funzioni sono assunte dal vice presidente.

5. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio deve intendersi decaduto. In tal caso, il collegio sindacale convoca d'urgenza l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

Art. 16.

Cause di incompatibilità

1. La carica di amministratore non può essere ricoperta da colui che:

a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera *c)*, salvo il caso di estinzione del reato; le pene previste dalla precedente lettera *c)*, numero 1, non rilevano se inferiori a un anno.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

3. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 1, lettera *c)*;

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al comma 1, lettera *d)*, con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

4. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate al precedente comma 3. La revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima della sua audizione. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere *c)* e *d)* del comma 3, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.
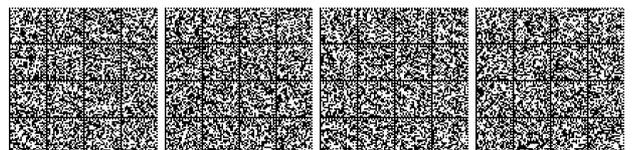
Art. 17.

Convocazione riunioni

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente con lettera raccomandata, ovvero con altri mezzi di comunicazione comprovanti l'avvenuta ricezione, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e, nei casi d'urgenza, con telegramma, fax o p.e.c. da inoltrarsi almeno un giorno prima. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti. Il consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le citate formalità purché sia presente l'intero consiglio di amministrazione e l'intero collegio sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

2. Il consiglio di amministrazione si riunisce nel giorno, ora e luogo indicati nell'avviso di convocazione, in qualunque luogo purché in Italia, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da parte di almeno due amministratori o dal collegio sindacale.

3. Per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione non viene corrisposto alcun gettone di presenza.

Art. 18.

Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 19.

Poteri e compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatti salvi i limiti di spesa di cui all'art. 14, comma 1, lettera *d)*, essendo a esso demandato il compito di adottare tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, nell'ambito degli indirizzi delineati dal decreto interministeriale e dei contenuti del contratto di servizio di cui all'art. 5, salvo quanto previsto in merito alle attribuzioni dell'assemblea dei soci dalla legge e dal presente statuto.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione controlla la regolare gestione della società riferendone, periodicamente, al consiglio stesso e ha la rappresentanza della società per gli atti deliberati dal consiglio di amministrazione, nonché quella processuale della società con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, fatte salve le competenze dell'amministratore delegato in materia di rappresentanza legale e giudiziaria di cui all'art. 21.

3. Il consiglio di amministrazione nomina, su indicazione dell'assemblea, un amministratore delegato, cui conferire i poteri e le attribuzioni che ritiene opportuni, salve le limitazioni previste dalla legge, definendone il trattamento economico sulla base delle retribuzioni riconosciute ad amministratori delegati di analoghe società pubbliche.

Rimane riservata alla competenza del consiglio di amministrazione l'approvazione di:

a) acquisti di beni e servizi di valore superiore ai limiti indicati dallo stesso consiglio di amministrazione;

b) contratti attivi e passivi di valore unitario superiore ai limiti indicati dallo stesso consiglio di amministrazione;

4. Il consiglio di amministrazione può conferire, a titolo gratuito, incarichi ai propri membri, nonché ai dipendenti per singoli atti o categorie di atti.

5. Il consiglio di amministrazione nomina i dirigenti e l'eventuale direttore generale, previo assenso del Ministro della difesa, definendone le retribuzioni, sulla base dell'importanza dell'opera prestata, degli utili e degli obiettivi di gestione conseguiti, degli emolumenti liquidati nell'esercizio precedente, del compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni rese in società di analoghe dimensioni ed eventualmente anche tenuto conto della situazione patrimoniale e dell'andamento della Società, nonché mansioni e attribuzioni.

6. Il direttore generale, ove nominato, partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del consiglio di amministrazione.

7. Il consiglio di amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, per un periodo non inferiore alla durata in carica del consiglio stesso e non superiore a sei esercizi.

8. Il consiglio di amministrazione, su proposta dell'amministratore delegato:

a) approva i documenti di programmazione annuale e pluriennale della Società con i relativi preventivi economico-finanziari;

b) predispone i programmi delle attività della società in conformità agli indirizzi strategici ed ai programmi stabiliti dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) delibera la compravendita di beni mobili e immobili della società strumentali alle sue finalità nel limite stabilito di volta in volta dall'assemblea, oltre il quale è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera *d)* del presente statuto;

d) approva le proposte da sottoporre alla deliberazione dell'assemblea;

e) stabilisce un compenso di risultato per il personale impiegato presso la società, secondo i criteri di cui al comma 5.

9. Il consiglio di amministrazione redige, ai sensi del codice civile, il progetto di bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione della società.

Art. 20.

Responsabilità degli amministratori

1. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri a essi imposti dalla legge e dallo statuto per l'amministrazione della società, salvo quegli amministratori che abbiano fatto annotare sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio il proprio dissenso e ne abbiano dato notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

Art. 21.

Amministratore delegato

1. L'amministratore delegato opera nell'ambito delle competenze a esso attribuite con specifica delega. Esercita per le materie delegate la rappresentanza legale della società, sostanziale e processuale, attiva e passiva, e in tale ambito esercita anche la gestione ordinaria della medesima società. In particolare, all'amministratore delegato sono attribuite, a titolo esemplificativo e non esaustivo e salvo quelle ulteriori che gli potranno essere conferite dal consiglio di amministrazione, le seguenti deleghe:

a) predisporre la struttura organizzativa della società da sottoporre, previa delibera del consiglio di amministrazione, all'approvazione dell'assemblea;

b) curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni della società;

c) gestire e coordinare la struttura interna della società, sia di linea che di staff;

d) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici attivi, quali atti e contratti fonte di ricavo per la società, entro i limiti indicati dal consiglio di amministrazione;

e) assumere, con preventivo assenso del Ministro della difesa e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e nei limiti di quanto previsto dall'atto di indirizzo e dal contratto di servizio, sospendere e licenziare personale esterno, nonché fissarne il trattamento economico ed eventuali successive variazioni;

f) sottoscrivere le convenzioni di cui all'art. 5, comma 3;

g) accendere i rapporti bancari e postali;
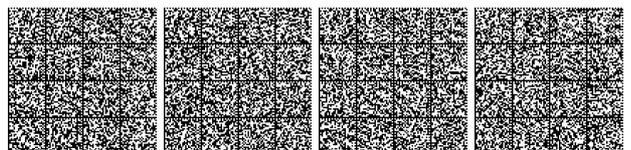
h) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici passivi, quali atti e contratti fonte di costo per la società, entro i limiti indicati dal consiglio di amministrazione;

i) predisporre entro l'anno precedente i *budget* annuali della società da sottoporre per la loro discussione ed approvazione al consiglio di amministrazione;

j) instaurare, proseguire e resistere in ogni tipo di giudizio, in tutte le sedi e presso tutte le autorità e corti consentite dalla legge;

k) definire i termini di eventuali transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali, in sede ordinaria, speciale e amministrativa, nonché presentare atti, ricorsi, querele, esposti e denunzie alle autorità competenti;

l) delegare, al fine di agevolare la gestione operativa, singoli dirigenti della società, addetti a particolari funzioni per il compimento di particolari atti;

m) nominare procuratori speciali per il compimento di determinati atti rientranti nei suoi poteri o in quelli espressamente conferitigli dal consiglio di amministrazione ovvero dall'assemblea;

n) dare attuazione a tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione compiendo altresì tutti gli atti, nonché tutte le operazioni a esse collegate.

2. L'amministratore delegato riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società.

Art. 22.

Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili o nell'albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nominati secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a)*.

La nomina dei sindaci è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti del collegio sindacale appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore. La società assicura, anche in caso di sostituzione, il rispetto della composizione del collegio sindacale come sopra indicata per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251.

2. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'ufficio di sindaco può essere assunto per un numero di mandati consecutivi non superiori a due.

3. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

4. Per la disciplina del funzionamento e delle attribuzioni del collegio sindacale si applicano le disposizioni del codice civile.

5. Il compenso dei sindaci è deliberato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, nella misura prevista dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

6. Per la partecipazione alle riunioni del collegio sindacale non viene corrisposto alcun gettone di presenza.

Art. 23.

Revisione legale dei conti

Ai sensi dell'art. 2409-*bis* del codice civile, la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VI

BILANCIO E UTILI

Art. 24.

Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo redige il progetto di bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione della società.

2. Il progetto di bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

3. L'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio deve approvarlo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora ricorrano le circostanze contemplate dall'art. 2364, comma 2, del codice civile.

Art. 25.

Utili sociali

1. La destinazione degli utili netti a riserva o ad altro utilizzo è proposta dal consiglio di amministrazione all'assemblea, per l'approvazione.

TITOLO VII

NORME FINALI

Art. 26.

Organi collegiali: riunioni per audioconferenza e/o videoconferenza

1. Le riunioni degli organi collegiali (assemblea, consiglio di amministrazione e collegio sindacale) si possono svolgere anche per audioconferenza e/o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 27.

Controllo della Corte dei conti

1. Un magistrato della Corte dei conti, nominato dal presidente della Corte medesima, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e del collegio sindacale della società.

22A00896

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 febbraio 2022.

Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 dicembre 2021, n. 305, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto del Ministero della salute 12 marzo 2021, concernente «Approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante "Elementi di preparazione della strategia vaccinale", di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante "Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19" del 10 marzo 2021», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 72 del 24 marzo 2021;

Visto l'art. 26, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che stabilisce che i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;

Vista, la circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 41416 del 14 settembre 2021;

Vista, la circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021;

Visto, l'art. 17, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che proroga, fino alla data di adozione del decreto di cui al medesimo art. 17, comma 2, e comunque non oltre il 28 febbraio 2022, le disposizioni di cui al citato art. 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Visto il comma 2 del citato art. 17, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che stabilisce che con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto;

Ritenuto necessario garantire la tutela della salute di tutti i lavoratori anche in relazione all'andamento della situazione epidemiologica;

Ritenuto necessario individuare le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto;

Tenuto conto della attuale disponibilità di vaccini anti COVID-19;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità reso in data 2 febbraio 2022;

Vista la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria n. 9048 del 3 febbraio 2022;

Decreta:

Art. 1.

1. Per quanto in premessa, ai fini dell'applicazione dell'art. 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con il presente provvedimento sono individuate le seguenti patologie e condizioni:

a) indipendentemente dallo stato vaccinale:

a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:

trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;

trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica);

attesa di trapianto d'organo;

terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);

patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure;

immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);

immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);

dialisi e insufficienza renale cronica grave;

pregressa splenectomia;

sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/μl o sulla base di giudizio clinico;

a.2) pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche:

cardiopatia ischemica;

fibrillazione atriale;

scompenso cardiaco;

ictus;

diabete mellito;

bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;

epatite cronica;

obesità;

b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:

età >60 anni;

condizioni di cui all'allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021 citata in premessa.

2. Ai fini del presente decreto, l'esistenza delle patologie e condizioni di cui al precedente comma è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.

Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2022

Il Ministro della salute
SPERANZA

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
ORLANDO

Il Ministro per la pubblica amministrazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, registrazione n. 260

22A01023

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 gennaio 2022.

Nomina del commissario liquidatore di talune aziende in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 1, della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, decreto legislativo n. 270/1999);

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, commi 498 e seguenti, della legge n. 296/2006;
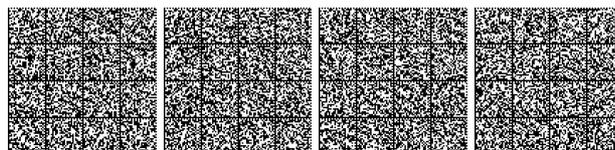
Visto il decreto del Ministro *pro tempore* dell'industria, commercio e artigianato, emesso di concerto con il Ministro del Tesoro, con il quale la S.p.a. Cosmefin è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria in data 5 ottobre 1983;

Visto il decreto del Ministro *pro tempore* dell'industria, commercio e artigianato, emesso di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 20 maggio 1991, con il quale la S.p.a. Micoperi, è stata posta in amministrazione straordinaria, nonché i successivi decreti, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3, della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.a. Micoperi Lavori Marittimi in data 13 novembre 1991, S.r.l. S.S.O.A. Sub Sea Oil Services in data 13 novembre 1991;

Visto il decreto del Ministro *pro tempore* dell'industria, commercio e artigianato, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 24 giugno 1992, con il quale la S.p.a. SO.CI.MI. Società Costruzioni Industriali di Milano, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007, con cui sono stati nominati commissari liquidatori delle sopracitate procedure il dott. Francesco Ruscigno, il dott. Saverio Signori e il prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto;

Visto il decreto in data 19 luglio 2016, con il quale, tenuto conto dello stato di avanzamento delle procedure, sono state attribuite le funzioni di commissario al prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto, nato a Roma il 19 aprile 1954, già componente della tema commissariale, nominata con il decreto ministeriale 4 aprile 2007, con il compito di portare a termine le formalità occorrenti a completare l'*iter* di chiusura delle procedure;

Preso atto della scomparsa del prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto, avvenuta in data 25 novembre 2021, e della necessità di nominare il commissario liquidatore per il completamento delle procedure sopra citate sino alla relativa chiusura;

Vista la propria direttiva del 12 maggio 2021 in ordine ai criteri da adottare per la designazione dei commissari giudiziali e per la nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Ritenuta pertanto, la necessità di dover procedere alla nomina del commissario liquidatore delle imprese citate cui affidare il compito di portare a conclusione le procedure medesime sino all'adozione del decreto di chiusura delle rispettive procedure;

Ritenuto inoltre, di dover procedere alla nomina di un unico commissario liquidatore, atteso lo stato di avanzamento delle procedure e per uniformità con l'unica gestione del prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto;

Visto il *curriculum vitae* del dott. Luca Gasparini ritenuto idoneo ad assumere l'incarico di commissario liquidatore delle imprese prima citate in amministrazione straordinaria;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese S.p.a. Cosmefin, S.p.a. Micoperi, S.p.a. Micoperi Lavori Marittimi, S.r.l., S.S.O.A. Sub Sea Oil Services e SO.CI.MI. Società costruzioni industriali di Milano, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Gasparini.

Il presente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato:

al Tribunale di Milano;

alla Camera di commercio di Milano, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Lombardia;

al Comune di Milano.

Roma, 28 gennaio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A00932

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 gennaio 2022.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 al 12 dicembre 2017 nel territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forlì-Cesena. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6080. (Ordinanza n. 842).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 al 12 dicembre 2017 nel territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forlì-Cesena, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2018, di proroga dello stato di emergenza per dodici mesi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2018 di estensione degli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2017 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 13 al

15 dicembre 2017 nel territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forlì-Cesena;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 503 del 26 gennaio 2018 e n. 531 dell'11 luglio 2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 688 del 28 luglio 2020 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 al 12 dicembre 2017 nel territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forlì-Cesena», con cui si è provveduto a regolare la prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018;

Visto l'art. 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l'avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, ed è stato istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito Fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: «Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale», con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l'altro, di misure di emergenza articolate nell'ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano emergenza dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all'aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l'impiego delle predette risorse finanziarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145» e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 2, comma 1);

relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei Piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentirne l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualità di riferimento del Piano a tale scopo rimodulato (art. 2, comma 4-*ter*);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 2, comma 5);

con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei Piani degli interventi medesimi (art. 2, comma 6);

la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 2009 (art. 6, comma 2);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 6, comma 3);

Visto l'art. 1, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con cui si dispone che: «Al solo fine di consentire, senza soluzione di continuità e in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la conclusione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 27 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,

e sulle quali sono confluite le relative risorse, è prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottare ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti predisposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in relazione agli interventi di cui al presente comma. Alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 si applicano le procedure di cui all'art. 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

Considerato che, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 secondo le procedure stabilite dall'art. 2, comma 4 del presente provvedimento, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile può essere disposta, ove necessario, una ulteriore proroga della contabilità speciale fino al 31 dicembre 2024 ai sensi del citato art. 1, comma 4-*undevicies* del decreto-legge n. 125/2020;

Vista la nota della Regione Emilia-Romagna del 29 settembre 2021, con cui è stato tra l'altro trasmesso un prospetto recante gli interventi attualmente finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con relativi Codici unici di progetto (CUP);

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con cui consentire senza soluzione di continuità la prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna con nota del 27 dicembre 2021;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, già nominato soggetto responsabile ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 688 del 28 luglio 2020, prosegue nel coordinamento degli interventi connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il soggetto responsabile provvede alle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 503 del 26 gennaio 2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri richiamato al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il soggetto responsabile di cui al comma 1, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6080, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 503 del 26 gennaio 2018, che è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata dal soggetto responsabile di cui al comma 1, alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l'esito di tali verifiche e, qualora dalle stesse risulti che nel sistema di cui al periodo precedente non sia possibile disporre delle informazioni necessarie al monitoraggio richiesto, per gli interventi di cui trattasi dispone con propri provvedimenti, a decorrere dalla medesima data, quanto previsto dal successivo comma 6 e la relativa prosecuzione avviene a valere sulle risorse all'uopo trasferite nel bilancio dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

5. In conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni in corso d'opera dei relativi Pia-

ni degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.
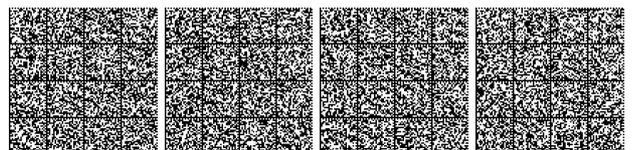
6. Le risorse finanziarie relative agli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, disponibili sulla contabilità speciale n. 6080 che, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2022 ovvero del 30 giugno 2023 risultino non conformi alla verifica di cui al comma 4, ricompresi in Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla predetta contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.

7. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile trasferiti alla gestione ordinaria ai sensi di quanto previsto dal comma 4 per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di dodici mesi dal predetto trasferimento, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile a tale data. È fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell'impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell'avvio degli interventi. In tal caso, l'autorizzazione si intende prorogata per ulteriori dodici mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell'autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato all'ultimo periodo comma 6.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

9. Il soggetto responsabile di cui al comma 1 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di cui al comma 7, realizzati dopo il trasferimento al bilancio dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile conseguente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4.

10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

11. Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate anche a seguito della chiusura della contabilità speciale, e dette risorse vengono destinate al bilancio dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per il completamento dei Piani approvati dal Capo del Dipartimento della protezione civile.

Art. 2.

Ulteriori disposizioni

1. All'esito di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 1 il soggetto responsabile provvede alla chiusura della contabilità speciale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A00996

ORDINANZA 1° febbraio 2022.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Abruzzo nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (Ordinanza n. 855).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre secondo la tabella ivi allegata, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza per ulteriori dodici mesi;
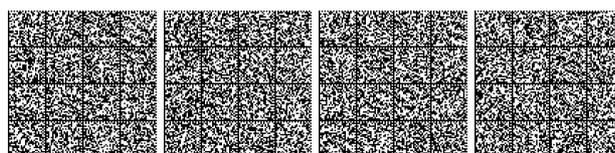
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 recante «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 674 del 15 maggio 2020 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, del 21 novembre 2019, del 2 dicembre 2019, del 17 gennaio e del 13 febbraio 2020 per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *c)*, del comma 2, dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807 del 9 novembre 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli -Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto e il territorio del Comune di Venezia», con la quale il Commissario delegato nominato con la citata ordinanza n. 622 del 17 dicembre 2019 è stato autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie del Fondo di solidarietà dell'Unione europea già trasferite a seguito della decisione (UE) C/2020/6272 del 9 settembre 2020 nella misura di euro 4.652.049,00 per l'attuazione degli interventi necessari per consentire il superamento della situazione di emergenza di cui trattasi, ivi compresi quelli di cui all'art. 25, comma 2, lettera *d)* del citato decreto legislativo 1/2018;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento della situazione di emergenza in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Abruzzo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Abruzzo è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati, nonché per la relativa rimodulazione in corso di elaborazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 807/2021.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dirigente del Servizio opere marittime della Regione Abruzzo è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della presente ordinanza, ovvero della rimodulazione di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 622 del 17 dicembre 2019 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile ed al soggetto responsabile di cui al comma 2, una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico, comprensiva della rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021.

4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Abruzzo, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, che viene al medesimo intestata fino al 14 novembre 2023. Le eventuali somme giacenti sulla predetta con-

tabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, fatta eccezione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021, vengono restituite con le modalità di cui al comma 9.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono esser inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 9.

9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

13. Relativamente alle risorse finanziarie provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea di cui è stato autorizzato l'utilizzo con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021, restano, altresì, ferme le regole di rendicontazione stabilite dalla Commissione europea.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A00997

ORDINANZA 1° febbraio 2022.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi il giorno 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. (Ordinanza n. 856).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2018 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 27 giugno 2019;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 555 del 5 novembre 2018 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 695 del 18 agosto 2020 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Friuli Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 10 agosto 2017 nel territorio della medesima regione»;

Visto l'art. 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l'avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizza-

ti esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: «Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale», con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l'altro, di misure di emergenza articolate nell'ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano emergenza dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all'aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l'impiego delle predette risorse finanziarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145» e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 2, comma 1);

relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentirne l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 2, comma 4-*ter*);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 2, comma 5);

con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 2, comma 6);

la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 2009 (art. 6, comma 2);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi i quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 6, comma 3);

Visto l'art. 1, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con cui si dispone che: «Al solo fine di consentire, senza soluzione di continuità e in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la conclusione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 27 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e sulle quali sono confluite le relative risorse, è prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottare ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti predisposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in relazione agli interventi di cui al presente comma. Alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 si applicano le procedure di cui all'art. 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

Ritenuto quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 2, comma 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, con cui individuare le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introducendo altresì una disciplina omogenea rispetto alle procedure previste per le regioni - intestatarie di contabilità speciali - interessate da ordinanze ai sensi dell'art. 1, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;

D'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
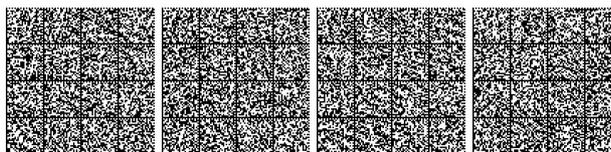
Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'Assessore regionale delegato alla protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia, già nominato soggetto responsabile ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 695 del 18 agosto 2020, prosegue nel coordinamento degli interventi connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il soggetto responsabile provvede alle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri richiamato al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il soggetto responsabile di cui al comma 1, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il soggetto responsabile utilizza le risorse ivi indicate fino al 31 dicembre 2023, previa verifica effettuata alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l'esito di tali verifiche.

5. In conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 richiamato in premessa, il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni in corso d'opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.

6. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento degli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 richiamato in premessa, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.

7. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2023, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile a tal data. È fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell'impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell'avvio degli interventi. In tal caso, l'autorizzazione si intende prorogata per ulteriori dodici mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell'autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al comma 6.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al presente articolo per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

9. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

11. Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A00998
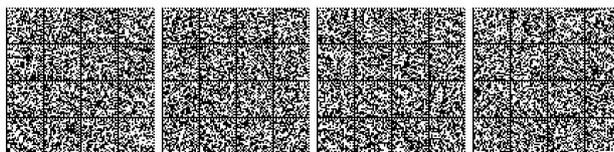
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 26 gennaio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Suvamod», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 88/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di Dirigente del settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva n. 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 225/2019 del 4 dicembre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 297 del 19 dicembre 2019, con la quale la Società Cipros S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Suvamod» (rosuvastatina e amlodipina);

Vista la domanda presentata in data 15 gennaio 2020, con la quale la società Cipros S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe A del medicinale «Suvamod» (rosuvastatina e amlodipina);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13-15 maggio 2020;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23-25 giugno 2020;
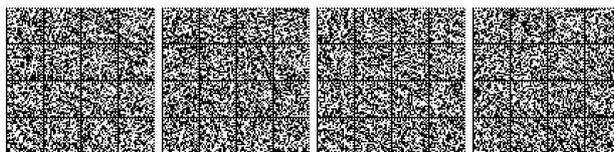
Vista la delibera n. 67 del 20 dicembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SUVAMOD (rosuvastatina e amlodipina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«10 mg/5 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 045384017 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3,16;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,93;

nota AIFA: 13;

«10 mg/10 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 045384029 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 4,01;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,53;

nota AIFA: 13;

«20 mg/5 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 045384031 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 4,19;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,86;

nota AIFA: 13;

«20 mg/10 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 045384043 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 5,04;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,46;

nota AIFA: 13.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Suvamod» (rosuvastatina e amlodipina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 26 gennaio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A00869

DETERMINA 26 gennaio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Omnipaque», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 79/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visto il decreto del MS del 17 ottobre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 344 del 15 dicembre 1984; con la quale la società GE Healthcare S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale OMNIPAQUE (Ioexolo);

Visto il decreto del MS del 30 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1989, con la quale la società GE Healthcare S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Omnipaque» (Ioexolo);

Visto il decreto NRC n. 134 del 1° aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 105 del 7 maggio 1999, con la quale la società GE Healthcare S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Omnipaque» (Ioexolo);

Visto il decreto NRC n. 352 del 1° maggio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001, con la quale la società GE Healthcare S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Omnipaque» (Ioexolo);

Visto la determina A.I.C. n.276 del 27 maggio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 148 del 28 giugno 2005, con la quale la società GE Healthcare S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Omnipaque» (Ioexolo);

Visto la determina A.I.C. n. 689 del 5 giugno 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 163 del 15 luglio 2006, con la quale la società GE Healthcare S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Omnipaque» (Ioexolo);

Vista la domanda presentata in data 14 ottobre 2021, con la quale la società GE Healthcare S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe H alla classe C del medicinale «Omnipaque» (Ioexolo);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14 dicembre 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OMNIPAQUE (Ioexolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«300 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone in polipropilene da 100 ml – A.I.C. n. 025477148 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«300 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone in polipropilene da 200 ml – A.I.C. n. 025477151 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«350 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone 500 ml – A.I.C. n. 025477124 (in base 10) - Classe di rimborsabilità: C;

«350 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone in polipropilene a rottura predeterminata 50 ml – A.I.C. n. 025477225 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«350 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone in polipropilene da 100 ml – A.I.C. n. 025477175 (in base 10) - Classe di rimborsabilità: C;

«350 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone in polipropilene da 500 ml – A.I.C. n. 025477199 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;
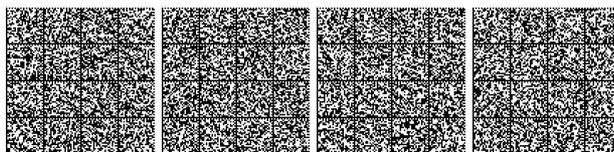
«350 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone in polipropilene da 200 ml – A.I.C. n. 025477187 (in base 10) - Classe di rimborsabilità: C;

«350 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone in polipropilene da 50 ml – A.I.C. n. 025477249 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«240 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone 20 ml – A.I.C. n. 025477011 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«300 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone in polipropilene da 500 ml – A.I.C. n. 025477163 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«300 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone in polipropilene da 50 ml – A.I.C. n. 025477237 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«350 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml – A.I.C. n. 025477062 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«350 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml – A.I.C. n. 025477074 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«350 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone 200 ml – A.I.C. n. 025477112 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«240 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml – A.I.C. n. 025477023 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«300 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone 20 ml – A.I.C. n. 025477035 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«300 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml – A.I.C. n. 025477047 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«300 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone 75 ml – A.I.C. n. 025477086 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«300 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml – A.I.C. n. 025477050 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«300 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone 200 ml – A.I.C. n. 025477098 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«300 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone 500 ml – A.I.C. n. 025477100 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«300 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone in polipropilene 20 ml – A.I.C. n. 025477201 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«300 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone in polipropilene a rottura predeterminata 50 ml – A.I.C. n. 025477213 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«300 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone in polipropilene da 75 ml – A.I.C. n. 025477136 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Omnipaque» (Ioexolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 26 gennaio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A00870

DETERMINA 26 gennaio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Efluelda», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 97/2022).

IL DIRETTORE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e Produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 46/2020 del 12 maggio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 125 del 16 maggio 2020, con la quale la Società Sanofi Pasteur S.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Efluelda» (influenza, antigene purificato);

Vista la domanda presentata in data 27 luglio 2020, con la quale la Società Sanofi Pasteur S.A. ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe H del medicinale «Efluelda» (influenza, antigene purificato)»;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14-16 ottobre 2020;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 14, 16 e 20-22 luglio 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Efluelda» (influenza, antigene purificato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«60 microgrammi/ha sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,7 ml in vetro senza ago - A.I.C. n. 048644013 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«60 microgrammi/ha sospensione iniettabile in siringa preriempita» 5 siringhe da 0,7 ml in vetro senza ago - A.I.C. n. 048644025 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«60 microgrammi/ha sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,7 ml in vetro senza ago - A.I.C. n. 048644037 (in base 10)

classe di rimborsabilità: C;

«60 microgrammi/ha sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,7 ml in vetro con ago separato - A.I.C. n. 048644049 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«60 microgrammi/ha sospensione iniettabile in siringa preriempita» 5 siringhe da 0,7 ml in vetro con ago separato - A.I.C. n. 048644052 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«60 microgrammi/ha sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,7 ml in vetro con ago separato - A.I.C. n. 048644064 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Efluelda» (influenza, antigene purificato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 26 gennaio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A00871
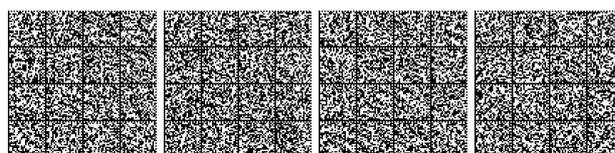
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cifoban»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 13 del 26 gennaio 2022

Procedura europea n. DE/H/6388/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CIFOBAN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fresenius Medical Care Deutschland GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in 61352 Bad Homburg V.D.H., Else-Kroner Strasse 1, Germania (DE).

Confezioni:

«136 mmol/1 soluzione per infusione» 8 sacche da 1500 ml con sistema di sicurezza Secunect - A.I.C. n. 049757014 (in base 10) 1HGGUQ (in base 32);

«136 mmol/1 soluzione per infusione» 8 sacche da 1500 ml con sistema di sicurezza Safelock - A.I.C. n. 049757026 (in base 10) 1HGGV2 (in base 32).

Principi attivi:

«Cifoban» viene fornito in una sacca da 1500 ml di soluzione pronta all'uso.

1000 ml di soluzione contengono:

sodio citrato 40,0 g;

Na^{+} 408 mmol;

citrato^{3-} 136 mmol.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH - Frankfurter Strasse 6-8, St. Wendel, 66606 Saarland, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro due anni successivi alla prima autorizzazione (EURD, *European reference date*).

Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se il principio attivo viene inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla Data comune di rinnovo europeo (CRD) 27 ottobre 2026, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00872

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Loperamide Mylan»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 14 del 26 gennaio 2022

Procedura europea n. NL/H/4954/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LOPERAMIDE MYLAN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI) via Vittor Pisani n. 20 - c.a.p. 20124 Italia.

Confezioni:

«2 mg liofilizzato orale» 6 dosi di liofilizzato orale in blister PVC/PA/AL/PVC/PAP/PET/AL - A.I.C. n. 049716018 (in base 10) 1HF6TL (in base 32);

«2 mg liofilizzato orale» 12 dosi di liofilizzato orale in blister PVC/PA/AL/PVC/PAP/PET/AL - A.I.C. n. 049716020 (in base 10) 1HF6TN (in base 32);

«2 mg liofilizzato orale» 10 dosi di liofilizzato orale in blister PVC/PA/AL/PVC/PAP/PET/AL - A.I.C. n. 049716032 (in base 10) 1HF6U0 (in base 32).

Principio attivo: loperamide cloridrato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

S.C. Santa S.A. - Str. Carpatilor nr. 60, Obiective Nr. 47, 48, 58, 133 Brasov, Jud. Brasov - 500269, Romania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OTC - medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla Data comune di rinnovo europeo (CRD) 26 agosto 2026, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00873

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meropenem Venus»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 15 del 26 gennaio 2022

Procedura europea n. NL/H/5128/003/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Meropenem Venus», le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Venus Pharma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Werne, AM Bahnhof 1-3, D 59368, Werne, Germania (DE);

Confezioni:

«2 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 049179017 (in base 10) 1GWUD9 (in base 32)
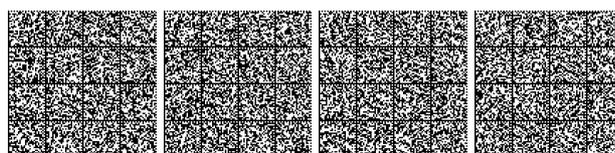
«2 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 049179029 (in base 10) 1GWUDP (in base 32).

Principio attivo: ogni flaconcino contiene meropenem triidrato equivalente a 2 g di meropenem anidro.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Venus pharma gmbh

Am bahnhof 1-3, Werne North rhine westphalia, 59368, Germania

Classificazione ai fini della rimborsabilità

per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale:

il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione:

l'autorizzazione ha validità fino alla Data comune di rinnovo europeo (CRD) 14 ottobre 2026, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00874

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Brimonidina e Timololo EG», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 75/2022 del 28 gennaio 2022

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

medicinale: BRIMONIDINA E TIMOLOLO EG.

confezioni:

044245013 - «2 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1x5 ml in flacone LDPE;

044245025 - «2 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 3x5 ml in flacone LDPE;

044245037 - «2 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 6x5 ml in flacone LDPE;

titolare A.I.C.: EG S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale via Pavia n. 6, 20136 Milano (Italia), codice fiscale n. 12432150154.

Procedura: decentrata.

Codice procedura europea: DK/H/2372/001/R/001.

Codice pratica: FVRMC/2019/89.

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 16 gennaio 2020, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00875

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastatina Sandoz»

Estratto determina AAM/PPA n. 97/2022 del 2 febbraio 2022

Codice pratica: C1B/2012/175*bis*.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ATORVASTATINA SANDOZ anche nella forma e confezioni di seguito indicate.

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 040400323 (base 10) 16JXG3 (base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 040400335 (base 10) 16JXGH (base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 040400347 (base 10) 16JXGV (base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 040400350 (base 10) 16JXGY (base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 040400362 (base 10) 16JXHB (base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 040400374 (base 10) 16JXHQ (base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Principio attivo: atorvastatina.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a (codice fiscale 00795170158).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica) per le confezioni da 50 compresse e RNR (medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta) per le confezioni da 250 compresse.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00902

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Requip»

Estratto determina AAM/PPA n. 98/2022 del 2 febbraio 2022

Si autorizza il seguente *worksharing*:

tipo II C.I.4), aggiornamento stampati (RCP e foglio illustrativo) in linea con l'ultima versione del GSK *Global Datasheet*;

tipo IB C.I.1.b), aggiornamento stampati (RCP e foglio illustrativo) in linea con le conclusioni della procedura PSUSA/00002661/201907;

tipo IB C.I.3.z), aggiornamento stampati (RCP, foglio illustrativo ed etichette) in linea con l'ultimo aggiornamento della linea guida sugli eccipienti e modifiche editoriali.

Modifica dei paragrafi 2, 4.4, 4.8 del riassunto delle caratteristiche e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette.

Il suddetto *worksharing* è relativo al medicinale REQUIP nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

A.I.C. n.:

032261190 - «2 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PE/PVdc-AL/carta;

032261202 - «2 mg compresse a rilascio prolungato» 42 compresse in blister PVC/PE/PVdc-AL/carta;

032261214 - «2 mg compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in blister PVC/PE/PVdc-AL/carta;

032261240 - «4 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PE/PVdc-AL/carta;

032261253 - «4 mg compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in blister PVC/PE/PVdc-AL/carta;

032261265 - «8 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PE/PVdc-AL/carta;

032261277 - «8 mg compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in blister PVC/PE/PVdc-AL/carta;

032261063 - «0,25 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PE/PVdc-AL/carta;

032261099 - «0,25 mg compresse rivestite con film» 210 compresse in blister PVC/PE/PVdc-AL/carta;

032261101 - «0,5 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PE/PVdc-AL/carta;

032261125 - «1 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PE/PVdc-AL/carta;

032261149 - «2 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PE/PVdc-AL/carta;

032261164 - «5 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PE/PVdc-AL/carta.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numero procedura: FR/H/xxxx/WS/0207.

Titolare A.I.C.: Laboratoire Glaxosmithkline.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi

in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Trascorso il suddetto termine le confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla determina di cui al presente estratto non potranno più essere dispensate al pubblico e, conseguentemente, andranno ritirate dal commercio.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00903

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cloradex»

Estratto determina AAM/PPA n. 99/2022 del 2 febbraio 2022

Autorizzazione variazione: si autorizza la seguente variazione: tipo II B.I.z), aggiornamento dell'ASMF del produttore della sostanza attiva già approvato.

La suddetta variazione è relativa al medicinale CLORADEX nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

A.I.C. n. 018155046 - «0,2% + 0,5% collirio, sospensione» 1 flacone da 5 ml.

A.I.C. n. 018155061 - «0,2 %+ 0,5% collirio, sospensione» 20 contenitori monodose da 0,4 ml.

Codice pratica: VN2/2021/220.

Titolare A.I.C.: Bausch & Lomb-IOM S.p.a. (codice fiscale 07393830158).

Annullamento d'ufficio del *grouping* di variazioni N1B/2020/1056, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Parte Seconda, n. 103 del 3 settembre 2020.

Il *grouping* di variazioni di cui al codice pratica N1B/2020/1056, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Parte Seconda, n. 103 del 3 settembre 2020, è annullato d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 20, comma 3 e 21-*nonies* della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni per la motivazione di seguito indicata: le variazioni proposte, tra di loro strettamente correlate, non possono essere considerate come modifiche minori, ma devono essere valutate nell'ambito di una procedura di variazione maggiore di tipo II.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A00904

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pandiol»

Estratto determina AAM/PPA n. 104/2022 del 2 febbraio 2022

Trasferimento di titolarità: MC1/2021/582.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l. con sede legale in via Tiburtina, 1143, 00156 Roma, codice fiscale 07599831000,

medicinale: PANDIOL;

confezione: «1 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. 046096018;

confezione: «2 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. 046096020;

alla società MMD Pharmaceutical S.r.l. con sede legale in via S. Francesco, 5, 80034 Marigliano, Napoli, codice fiscale 09678611212.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00905

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brinzolamide EG»

Estratto determina AAM/PPA n. 107/2022 del 2 febbraio 2022

Si autorizza la seguente variazione: tipo II, B.I.z), aggiornamento dell'ASMF del principio attivo.

La suddetta variazione è relativa al medicinale BRINZOLAMIDE EG nelle forme confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

A.I.C. n. 042406013 - «10 mg/ml collirio, sospensione» 1 flacone contagocce in LDPE da 5 ml

A.I.C. n. 042406025 - «10 mg/ml collirio, sospensione» 3 flaconi contagocce in LDPE da 5 ml.

Numero procedura: NL/H/2715/001/II/009.

Codice pratica: VC2/2021/383.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. (codice fiscale 12432150154).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A00906

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Miranova»

Estratto determina AAM/PPA n. 109/2022 del 2 febbraio 2022

Si autorizzano due variazioni tipo II C.I.4) ed una variazione tipo IB C.I.3.a) con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo come di seguito descritto:

paragrafo 3, adeguamento alla versione corrente del QRD *template*;

paragrafo 4.2, modifiche editoriali e di adeguamento alla versione corrente del QRD *template*;

paragrafo 4.3, Aggiunta delle seguenti controindicazioni «amenorrea per cause sconosciute» e «uso concomitante con medicinali contenenti "glecaprevir/pibrentasvir e sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir"»;

paragrafo 4.4, modifiche editoriali ed aggiunta delle seguenti avvertenze:

peggioramento dell'epilessia associato all'uso di un COC;

aumento di ALT in caso di trattamento combinato con antivirali anti HCV contenenti glecaprevir/pibrentasvir e sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir;

spotting nei primi sei mesi di utilizzo.

paragrafo 4.5, modifiche editoriali ed aggiunta dell'interazione con bosentan, efavirenz, tizanidina, teofillina e glecaprevir/pibrentasvir e sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir;

paragrafi 4.6, 4.8 e 9, modifiche editoriali.

Le suddette variazioni sono relative al medicinale MIRANOVA nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

A.I.C. n. 033779012 - «100 mcg + 20 mcg compresse rivestite» 21 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codici pratiche: VN2/2021/123-N1B/2020/226.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. (codice fiscale 05849130157).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00907

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Pubblicazione del regolamento per la costituzione e la gestione di un Registro dei responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Nel corso dell'adunanza del 19 gennaio 2022, il Consiglio dell'Autorità ha approvato con delibera n. 27 del 19 gennaio 2022, il «Regolamento per la costituzione e la gestione di un Registro dei responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza». La delibera n. 27 è disponibile sul sito *web* dell'Autorità all'indirizzo: www.anticorruzione.it

22A00946

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PIACENZA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 e comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 «Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rende noto che la società Lamanna SRL, con sede in Piacenza, via S. Antonino n. 24, ed assegnataria del marchio di identificazione 41 PC, già in precedenza assegnato alla omonima ditta individuale Raffaella Lamanna, ha cessato la propria attività di fabbricazione di oggetti in metalli preziosi, connessa all'uso del marchio stesso ed ha restituito quattro punzoni di 1° grandezza, in dotazione, alla Camera di commercio di Piacenza.

Per due ulteriori punzoni di 2° grandezza (uno incavo e uno diritto) anch'essi facenti parte della dotazione della società, che sono risultati irreperibili, la camera di commercio ha ricevuto denuncia di smarrimento da parte della legale rappresentante della società.

Pertanto, con determinazione dirigenziale n. 4 del 31 gennaio 2022 questo ente ha disposto la cancellazione dell'impresa suddetta dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi della Provincia di Piacenza e l'annullamento del relativo marchio di identificazione n. 41 PC.

Si diffidano i possibili detentori dei punzoni smarriti ad astenersi da ogni eventuale utilizzo degli stessi, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente e ad effettuarne immediata restituzione a questa camera di commercio.

22A00965

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore del protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore del protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 97 del 23 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 196 del 6 agosto 2020.

In conformità al suo art. 2, lettera *e)*, il protocollo è entrato in vigore il 1° gennaio 2022.

22A00947

Entrata in vigore dell'accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani, con allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani, con allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 166 del 28 ottobre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 278 del 22 novembre 2021.

In conformità al suo articolo XV, l'accordo è entrato in vigore l'8 gennaio 2022.

22A00948

Entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 219 del 19 novembre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 303 del 22 dicembre 2021.

In conformità al suo art. 17, l'accordo è entrato in vigore il 22 gennaio 2022.

22A00949

Entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa e il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa e il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019.

La ratifica è stata autorizzata con legge 19 novembre 2021, n. 217, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 21 dicembre 2021.

In conformità al suo art. 6, l'accordo è entrato il vigore il 25 gennaio 2022.

22A00950

Entrata in vigore del protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore del protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 97 del 23 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 6 agosto 2020.

In conformità al suo art. 2, lettera *e)*, il protocollo è entrato in vigore il 1° gennaio 2022.

22A00951

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della medaglia d'oro al valor militare «alla memoria»

Con decreto presidenziale n. 2082 del 23 dicembre 2021, registrato all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della difesa con visto n. 80 in data 11 gennaio 2022, è stata concessa la medaglia d'oro al Valor Militare «alla memoria» del Carabiniere Scelto Vittorio Iacovacci, nato il 6 marzo 1990 a Latina, con la seguente motivazione: «Addetto a Reggimento Carabinieri, in servizio di protezione ad Ambasciatore italiano impegnato in missione umanitaria in area caratterizzata da intensa conflittualità, ne garantiva, con fredda e ferma determinazione, l'incolumità durante il violento tentativo di sequestro ad opera di un commando armato. Nelle successive concitate fasi del conflitto a fuoco tra i rapitori e le forze di sicurezza locali, nel frattempo sopraggiunte, proseguiva, sprezzante dell'imminente pericolo, la coraggiosa azione di protezione dell'autorità. Nel corso dell'ultimo impavido tentativo di mettere in salvo il diplomatico, fattogli scudo con il proprio corpo, veniva colpito a morte, decedendo sul campo. Fulgido esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio». Goma (Repubblica Democratica del Congo), 22 febbraio 2021.

22A00935

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Avviso relativo al decreto 28 dicembre 2021 di approvazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI).

Con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 548 del 28 dicembre 2021 è stato approvato il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), ai sensi dell'art. 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito del Ministero della transizione ecologica www.mite.gov.it

22A00966

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 425/2021 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 29 ottobre 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0001015/PIND-L-111 del 1° febbraio 2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la de-

libera n. 425/2021 adottata dal consiglio di amministrazione dell'EPPI in data 29 ottobre 2021, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2021, in misura pari a euro 4,00 pro-capite.
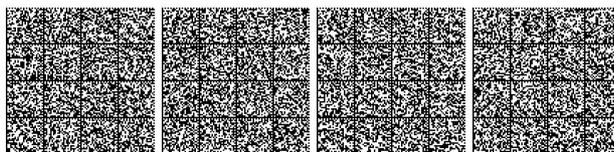
22A00989

Approvazione della delibera n. 187 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 28 ottobre 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0001011/CONS-L-109 del 1° febbraio 2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 187 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPACL in data 28 ottobre 2021, recante: tasso di capitalizzazione dei contributi 2021. Pensioni in totalizzazione.

22A00990

Approvazione della delibera dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura n. 9/2021, adottata dal comitato amministratore della gestione separata agrotecnici in data 16 marzo 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0001016/ENP-AGR-L-122 del 1° febbraio 2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera dell'ENPAIA n. 9/2021, adottata dal Comitato amministratore della gestione separata agrotecnici in data 16 marzo 2021, concernente la determinazione del tasso di rivalutazione dei montanti contributivi, per gli anni 2017-2018 e 2019.

22A00991

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Consol società cooperativa sociale», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore.

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

1) di disporre, (*omissis*), lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Consol società cooperativa sociale», con sede a Bolzano (BZ), via Marconi n. 19 (C.F. 02646560215) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale della regione ai sensi dell'art. 34, comma 2), della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 2 febbraio 2022

La direttrice d'ufficio: PAULMICHL

22A00954

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-035) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
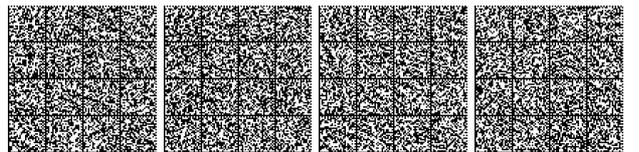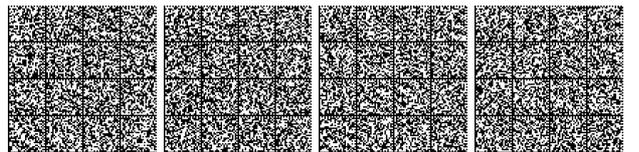
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
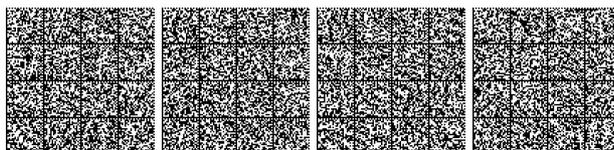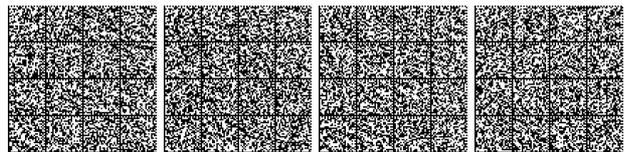
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.